



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ORDINANZA N. 3 DEL 10.03.2020

OGGETTO: NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 8 DEL 29.01.2020

PREMESSO che il Governo per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale ha emanato, in data 08/03/2020, un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

VISTA L'ordinanza n. 4 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna del 08.03.2020, avente come oggetto misure straordinarie e urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio Regionale della Sardegna. ;

VISTO il DPCM emanato in data 09.03.2020 avente oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che estende all'intero territorio nazionale le misure finalizzate a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19

VISTA L'ordinanza n. 5 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna del 09.03.2020, avente come oggetto ulteriori misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio Regionale della Sardegna. ;

RITENUTO, pertanto, di dover ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Sassari;

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio comunale si applicano le seguenti misure:

- a) **è vietato** l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- b) **Limiti agli spostamenti:** evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- c) **Raccomandazioni** per i soggetti con alterazioni febbrili: ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- d) **Prescrizioni** per i soggetti in quarantena: divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
- e) **sono sospesi** gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID 19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
- f) **sono sospese** tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività
- g) **sono sospesi** fino al **03 aprile 2020** i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e Grado così come richiamato dal DPCM 9 marzo 2020 di cui all'art 1 lettera h.
- h) **l'apertura** dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le ceremonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- i) **restano chiusi** i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo n° 42/2004.;
- j) **sono sospese** le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, fatte salve le esclusioni dell'art 1 lettera m del DPCM 9 marzo 2020;
- k) le attività di ristorazione e bar **sono consentite dalle 6:00 alle 18:00** con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- l) le attività commerciali diverse dalla ristorazione e bar **sono consentite** a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- m) **restano chiuse** nelle giornate **festive e prefestive** le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro (*di cui all'allegato 1 lett.d DPCM 08.03.2020*) le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta – per farmacie – para farmacie- e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è

chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro (*di cui all'allegato 1 lett.d DPCM 08.03.2020*), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

- n) **sono sospese** le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi
- o) **sono sospese** le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato
- p) **sono sospese** le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- q) **sono sospesi** i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- r) fermo restando quanto previsto dalla lettera g), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- s) **L'accesso** di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenza sanitarie assistite (RSA) hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni
- t) **e' fatto divieto** agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa degli ambulatori medici, pronto soccorso della centrale 118, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- u) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione del lavoro agile e/o di periodi di congedo ordinario o di ferie;

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio Comunale

- a) E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con più patologie ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);
- b) Tutti i gestori di attività di trasporto NCC hanno l'obbligo di adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- c) Si dispone che ciascun addetto agli uffici pubblici mantenga un adeguata distanza dall'utenza.
- d) Si invitano tutti coloro i quali devono accedere agli uffici comunali e presentino sintomi quali raffreddore o tosse di adottare tutte le misure emanate dal Ministero Della Salute, onde evitare contagi.
- e) Tutti gli uffici devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute e allegate al presente provvedimento (allegato 1);

Si ordina altresì, in conformità a quanto disposto dall'ordinanza n.5 del 09.03.2020 del Presidente della Regione Sardegna a tutti coloro che dalla data del 24 febbraio 2020 hanno fatto ingresso in Sardegna, i seguenti obblighi:

- Di comunicare tale circostanza al proprio Medico di medicina Generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente

competente; (Numero di emergenza ATS Sardegna 3336144123- mail info.viaggicovid19@atssardegna.it)

- Di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, con divieto di spostamenti e viaggi nel territorio regionale fatto salvo il tragitto strettamente necessario a lasciare stabilmente l'Isola, da compiersi muniti dei prescritti dispositivi di protezione individuale per la prevenzione di eventuali contagi; i conviventi dei soggetti in permanenza domiciliare con isolamento fiduciario dovranno attenersi alle condotte prescritte dal ministero della salute e dall'Istituto Superiore di Sanità;
- Di compilare il modulo allegato alla predetta ordinanza reso disponibile sulla home page del sito istituzione della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it)
- Di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza, in caso di comparsa di sintomi di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato).

La presente ordinanza è immediatamente efficace e pubblicata sul sito del Comune di Valledoria www.comune.valledoria.ss.it oltre che all'albo pretorio comunale.

La pubblicazione ha ruolo di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà trasmessa a:

- Polizia Municipale, SEDE;
- Carabinieri (Comando Compagnia e Stazione), Valledoria,
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Piazza d'Italia n. 31, Sassari,
- Questura di Sassari;
- A.S.S.L. Sassari, Servizio Igiene e Sanità pubblica, Via Rizzeddu, n. 21lb Sassari

La presente ordinanza con relativo allegato 1 - *DPCM 08.03.2020*, verrà inoltre trasmessa:

- Ai soggetti gestori di: Pub, scuole di ballo, discoteche e locali assimilati; Bar e ristoranti; Attività commerciali diverse da quelle di ristorazione; Strutture sociali - Associazioni e società sportive territoriali ed altri soggetti interessati;

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla Comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

Valledoria, li 10.03.2020





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.